

Riforma fiscale: peculiarità del nuovo interpello “a pagamento”

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Novità introdotte dalla riforma fiscale allo statuto del contribuente

Scopri di più

La **disciplina dell'interpello**, contenuta nell'[articolo 11, L. 212/2000](#), è stata interamente **sostituita** dal **D.Lgs. 219/2023**, che - come noto - ha apportato rilevanti **modifiche**, entrate **in vigore lo scorso 18.1.2024**, allo **Statuto dei diritti del contribuente**, al fine di dare attuazione alle previsioni della **Legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023)**, che ne ha disposto, oltre che una razionalizzazione, anche una riduzione.

In particolare, è ora previsto che il contribuente possa interpellare l'Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una **fattispecie concreta e personale** relativamente alla:

1. **applicazione** delle **disposizioni tributarie**, quando vi sono **condizioni di obiettiva incertezza** sulla loro corretta interpretazione (c.d. **interpello interpretativo**);
2. corretta **qualificazione di fattispecie** alla luce delle **disposizioni tributarie** ad esse **applicabili** (c.d. **interpello qualificatorio**);
3. disciplina dell'**abuso del diritto** in relazione a una specifica fattispecie (c.d. **interpello antiabuso**);
4. **disapplicazione** di **disposizioni tributarie** che, per contrastare **comportamenti elusivi**, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (c.d. **interpello disapplicativo**);
5. sussistenza delle **condizioni** e valutazione della idoneità degli **elementi probatori** richiesti dalla legge per l'adozione di specifici **regimi fiscali** nei casi espressamente previsti dalla legge (c.d. **interpello probatorio**), il quale è **riservato** solo ai soggetti aderenti al **regime di adempimento collaborativo** di cui al **Lgs. 128/2015**, nonché a quelli che presentano istanze di **interpello sui nuovi investimenti** ex [articolo 2, D.Lgs. 147/2015](#);
6. sussistenza delle **condizioni** e valutazione della idoneità degli **elementi probatori** richiesti dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 24-bis, Tuir](#) (trattasi dell'opzione per **l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero** realizzati da

persone fisiche che trasferiscono la propria **residenza fiscale in Italia**).

Ciò detto, la vera “**novità**” prevista dal citato **D.Lgs. 219/2023**, è l'introduzione dell'**interpello “a pagamento”**. Invero, contrariamente a quanto accadeva in passato, ora è espressamente previsto che la **presentazione dell'istanza** di interpello sia in ogni caso **subordinata al versamento di un contributo**, che è destinato a finanziare iniziative per implementare la **formazione del personale delle agenzie fiscali**. La **misura** di tale contributo e le relative **modalità di versamento** saranno individuate con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare **rilevanza e complessità della questione** oggetto di istanza.

Detto in altri termini, il legislatore ha introdotto, **per la prima volta**, la necessità di provvedere alla corresponsione di un **contributo** per ottenere **risposta all'istanza di interpello**, la cui **misura** verrà parametrata in funzione della **tipologia di contribuente**, del **valore** della rilevanza e della **particolare complessità** della questione rappresentata.

Superando la vecchia disciplina che prevedeva un termine di risposta diverso per le varie tipologie di interpello, la novella ha stabilito, invece, che il **termine di risposta**, per tutte le tipologie di interpello, è fissato in **90 giorni**. Resta comunque ferma la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di chiedere **documentazione integrativa**, nel qual caso **la risposta è fornita entro 60 giorni dalla ricezione** della documentazione integrativa.

È altresì prevista l'automatica **sospensione** dei **termini di risposta** nel periodo compreso **tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno**; inoltre, coerentemente con i principi generali, è disposto che, se i termini (sia quelli di risposta che quelli correlati alla regolarizzazione) **scadono di sabato o in un giorno festivo non lavorativo**, gli stessi sono **prorogati** al primo giorno lavorativo successivo.

Restano, poi, **confermate alcune previsioni** della vecchia disciplina dell'interpello.

Ad esempio, la **risposta**, scritta e motivata, **vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria** con esclusivo riferimento alla **questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente**. Quando la **risposta non è comunicata** al contribuente entro il termine previsto, **il silenzio equivale a condivisione** della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione (c.d. **silenzio assenso**). Gli **atti**, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio **difformi** dalla risposta, espressa o tacita, sono **annullabili**. Gli **effetti** della risposta all'istanza di interpello si estendono ai **comportamenti successivi** del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo **rettifica** della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con **valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri** dell'istante. Non ricorrono **condizioni di obiettiva incertezza**, quando l'Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la **soluzione per fattispecie corrispondenti** a quella rappresentata dal contribuente. La presentazione dell'istanza di interpello non incide sulle **scadenze previste** dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei **termini di decadenza** e **non comporta interruzione o**



sospensione dei termini di prescrizione. Viene, altresì, espressamente prevista la **non impugnabilità della risposta all'interpello.**

Infine, è stabilito che la **preclusione probatoria** di cui all'[articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), e all'[articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), “non” trova **applicazione a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti** dall'amministrazione nel corso dell'**istruttoria** delle istanze di **interpello.**